

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO MISERICORDIA E SOLIDARIETA' Aps - UDINE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

<< **CENTRO MISERICORDIA E SOLIDARIETA'** >>

con sede in via Marano Lagunare, 31 nel Comune di UDINE

ART. 2 – (Scopi)

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono in caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Costruire un ponte di tolleranza, di dialogo ed aiuto in quanto si impegna per promuovere le cause delle disuguaglianze economiche, culturale, sociale, religiose e politiche proponendo dei progetti che coinvolgono quanto più possibile la popolazione degli immigrati e cittadini italiani tutti insieme nella costruzione di una società più vivibile ove regna pace, convivenza e sviluppo della comunità;
 - b) Sensibilizzare gli immigrati alla responsabilità, a promuovere la partecipazione e la pratica della cittadinanza solidale con delle iniziative atte a favorire la crescita di una cultura della solidarietà stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte degli immigrati;
 - c) Valorizzare la diversità, come fattore di ricchezza e di avvicinamento tra culture attivando dei laboratori di creatività, sport, arte, cultura, cucina, mediazione linguistica e progetti di integrazione socio scolastica e effettuando studi e ricerche;
 - d) Facilitare l'inserimento degli immigrati negli ambiti scolastici universitari, ospedalieri e del lavoro nel rispetto delle norme e delle leggi italiane proponendo dei progetti di processi formativi e di recupero sociale per una migliore integrazione della comunità immigrata presente a norma di legge nel territorio regionale e nazionale;
 - e) Coordinare e rafforzare i rapporti tra le diverse associazioni degli immigrati e degli enti pubblici e privati per creare delle nuove iniziative per promuovere il valore della solidarietà, del volontariato nell'impegno per la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica tramite un progetto interculturali il cui scopo principale è quello di progredire per una società unita affinché riesca a superare le difficoltà;
 - f) Promuovere delle attività e dei progetti per la formazione e d'informazioni agli immigrati per rispettare le leggi, conoscere la storia culturale, artistica, demografica, politica, sociale, monumentale, geografica e le tradizioni del paese ospitante per un maggiore inserimento e integrazione costruttiva nel rispetto reciproco e nel rispetto dei diritti umani;
 - g) Stimolare gli immigrati attraverso le associazioni e i mediatori culturali a partecipare attivamente ai processi della vita sociale. Favorire la crescita del sistema democratico sollecitando la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rilevando i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, proponendo idee e progetti, individuando ed sperimentando soluzioni e servizi in pari dignità con le istituzioni pubbliche nel rispetto dei diritti della persona;
 - h) Essere d'aiuto agli immigrati e portar loro un'assistenza materiale e morale in caso di bisogno per migliorare le loro condizioni sociali, scolastiche e economiche, culturali, igieniche-sanitarie.

4. Per consentire maggiori entrate per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà, in via non prevalente, svolgere attività commerciale, di servizio, di somministrazione e di produzione. L'associazione destinerà il ricavato per la realizzazione degli scopi sociali primari. Tali eventuali attività commerciali saranno contabilmente tenute separate dalle altre forme di contribuzione e finanziamento.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 2 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere l'organo sociale e di essere eletti negli stessi.
2. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene di doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Assemblea.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Presidente;
 - Consiglio direttivo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - Fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - Approvare l'eventuale regolamento interno;
 - Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 – (Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. Quote e contributi degli associati;
 - b. Eredità, donazioni e lasciti;
 - c. Beni mobili ed immobili;
 - d. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore della realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14 – (Bilancio)

1. Il documento di bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – (Dipendenti e collaboratori)

1. L'associazione in caso di provata necessità organizzativa o di espansione potrà assumere dipendenti e collaboratori esterni nonché lavoratori autonomi nei limiti consentiti dalla propria capacità finanziaria ed economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, le attribuzioni, le mansioni e le retribuzioni del personale sono fissati dal consiglio direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e agli albi di categoria.
3. L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

ART. 16 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17 – (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE